

## **Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,*  
nella procedura per circolazione degli atti del 2 marzo 2009,  
visti l'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale (CP; RS 311.0)  
e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente  
l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica  
(OATSP, RS 235.154);  
in re: *Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel, Psychiatrische Klinik,*  
concernente la domanda del 18 dicembre 2008/9 febbraio 2009 per una proroga  
dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù  
dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità  
pubblica,  
*decide:*

### **1. Titolare dell'autorizzazione**

Il responsabile per la ricerca da autorizzare alla Psychiatrische Klinik di Basilea (in  
passato Psychiatrische Univesitätsklinik Basel PUK), rimane il direttore medico  
Prof. F. Müller-Spahn.

Oltre alla modifica del nome della clinica non vi sono cambiamenti rispetto  
all'autorizzazione e al dispositivo della decisione precedente.

### **2. Durata dell'autorizzazione**

La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal  
momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere  
dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione  
peritale:

- avvicendamento del direttore medico;
- cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa della clinica;
- modifica del regolamento di accesso.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'auto-  
rizzazione completa.

### **3. Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministra-  
tivo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti  
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA;  
RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il  
ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i  
motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono  
essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

#### **4. Comunicazione e pubblicazione**

La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

7 aprile 2009

Commissione peritale per il segreto professionale  
in materia di ricerca medica:

Il presidente, Franz Werro